Gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento della fornitura di mezzi per l'attività agricolo-forestale e di spegnimento degli incendi rurali e boschivi, per interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico ed in generale di protezione civile, da destinare all'Agenzia FO.RE.S.T.A.S. — Servizio Territoriale di Oristano.

FAQ

QUESITO n. 1: Si chiede conferma sul calcolo del quinto d'obbligo (Lotto 2)

Risposta n. 1: Con riferimento al Lotto 2, si conferma che l'importo a base d'asta è pari a € 497.000,00 e che il valore massimo del quinto d'obbligo indicato nel disciplinare (§ 3.3) è pari a € 99.400,00. Si precisa tuttavia che, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la facoltà di aumento o diminuzione fino al quinto è riferita all'importo del contratto, ossia all'importo di aggiudicazione risultante dall'applicazione del ribasso offerto, e non all'importo posto a base di gara. L'importo di € 99.400,00 riportato nel disciplinare costituisce pertanto il valore massimo teorico del quinto, calcolato sulla base d'asta ai soli fini della determinazione del valore stimato dell'appalto. In fase esecutiva il quinto sarà commisurato all'importo effettivo del contratto. Quanto al meccanismo, si conferma che la facoltà opera sia in aumento sia in diminuzione, entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale.

QUESITO n. 2: Importo massimo quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice. In caso di diminuzione, entro quando il Committente deve comunicarlo all'Operatore economico? Prima o dopo la firma del contratto?

Risposta n. 2: La facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del Codice opera esclusivamente in corso di esecuzione del contratto, ossia successivamente alla stipula, qualora se ne renda necessario l'esercizio per sopravvenute esigenze della stazione appaltante. Non è pertanto configurabile né una comunicazione né un esercizio di tale facoltà in fase antecedente alla sottoscrizione del contratto. L'eventuale variazione in diminuzione sarà disposta dalla stazione appaltante con le modalità e nei tempi previsti dalla disciplina contrattuale e dall'art. 120 del Codice, mediante formale ordine di servizio/atto di sottomissione.

QUESITO n. 3: Quinto d'obbligo: in caso di aumento, quali sono le tempistiche entro le quali può essere richiesto? Quali potrebbero essere le cause per richiederlo?

Risposta n.3: La facoltà di aumento fino al quinto opera in corso di esecuzione, ove la stazione appaltante ravvisi la necessità di un incremento delle prestazioni entro il limite di legge. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, l'esercizio di tale facoltà non richiede una specifica motivazione ulteriore rispetto alla sopravvenuta necessità di incremento delle prestazioni, e l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle condizioni originariamente previste, senza poter far valere il diritto alla risoluzione. Le tempistiche sono quelle proprie della fase esecutiva, in relazione al momento in cui l'esigenza si manifesti.

QUESITO n. 4: Art. 6.3 del disciplinare di gara (requisiti di capacità tecnica). L'operatore economico intende offrire un prodotto di recente introduzione, per cui dichiara che non c'è la possibilità di poter presentare uno storico commerciale di altre offerte. In questo caso, come si procede?

Risposta n. 4: Si chiarisce che il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 6.3 attiene alla capacità dell'operatore economico, comprovata dall'avvenuta esecuzione, nel periodo indicato, di forniture analoghe intese come forniture di mezzi/veicoli/attrezzature della medesima tipologia del lotto cui si concorre. Il requisito non è riferito al singolo modello di prodotto offerto né alla sua data di immissione sul mercato: la circostanza che il prodotto specifico che l'operatore intende offrire sia di recente introduzione non rileva ai fini della dimostrazione del requisito, il quale è soddisfatto dimostrando l'esecuzione di forniture della medesima tipologia (mezzi/veicoli/attrezzature analoghi), a prescindere dallo specifico modello.

QUESITO n. 5: la casa costruttrice può essere usata come ausiliaria per i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale?

Risposta n. 5: Si conferma che, ai sensi del paragrafo 7 del disciplinare e dell'art. 104 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale avvalendosi delle capacità di altro soggetto (impresa ausiliaria), anche estero, ivi compresa la casa costruttrice del mezzo. Resta fermo che l'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria devono rendere, ciascuno per quanto di competenza, le dichiarazioni e produrre la documentazione prevista dal paragrafo 7 (contratto di avvalimento e DGUE dell'ausiliaria), e che l'ausiliaria deve possedere i requisiti oggetto di avvalimento e assumere gli obblighi di legge. Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, l'avvalimento è ammesso nei limiti previsti dalla disciplina vigente e dalla natura del requisito,

tenuto conto del carattere personale dell'iscrizione. La messa a disposizione dei requisiti dovrà risultare in modo specifico e determinato dal contratto di avvalimento.

QUESITO n. 6: l'azienda che farà assistenza e manutenzione sul posto va indicata come avvalimento o subappalto?

Risposta n.6: Si chiarisce la distinzione tra i due istituti. L'avvalimento è lo strumento con cui il concorrente, privo in tutto o in parte di un requisito di partecipazione, se ne dota utilizzando le capacità di un terzo ai fini dell'ammissione alla gara: esso rileva quindi in sede di qualificazione. Il subappalto è invece l'affidamento a terzi dell'esecuzione di una parte delle prestazioni contrattuali, e rileva in fase di esecuzione. Pertanto: qualora l'attività di assistenza e manutenzione costituisca parte delle prestazioni oggetto del contratto affidata in esecuzione ad altra impresa, la fattispecie va ricondotta al subappalto, e il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura/servizio che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del Codice e del paragrafo 8 del disciplinare; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. L'avvalimento ricorre invece unicamente qualora l'impresa terza sia utilizzata per la dimostrazione di un requisito di partecipazione di cui il concorrente sia carente. I due istituti possono eventualmente coesistere, assolvendo a funzioni distinte.

QUESITO n. 7: Allegato 1A — Capitolato Tecnico, par. 2.1 (Caratteristiche inderogabili dei rimorchi — Lotto 2). Si rileva una discrepanza tra l'intestazione della tabella ("due assi tandem a 2 ruote motrici") e la successiva caratteristica ("rimorchio a 4 ruote motrici"). Si chiede di precisare quale sia la caratteristica inderogabile.

Risposta n. 7: Si conferma che la caratteristica inderogabile richiesta per i rimorchi del Lotto 2 è quella a quattro ruote motrici, indispensabile per le esigenze operative della stazione appaltante. La dicitura "telaio portante e due assi tandem a 2 ruote motrici", riportata nell'intestazione della tabella del paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, costituisce un mero errore materiale e deve intendersi sostituita con "quattro ruote motrici", in coerenza con la successiva caratteristica del medesimo paragrafo ("rimorchio a quattro ruote motrici a trazione idraulica inseribile in area di lavoro e disinseribile in trasporto su strada") e con quanto indicato nell'Allegato 1B — Schede Tecniche.

QUESITO n. 8: Allegato 1A — Capitolato Tecnico, par. 2.2 (Lotto 2). In merito ai test previsti (collegamenti elettrico/idraulico del rimorchio al trattore e installazione dei comandi/joystick), si chiede a chi competano i relativi costi e quali siano le caratteristiche del trattore che dovrà essere messo a disposizione per i test.

Risposta n. 8: Si chiarisce che le lavorazioni necessarie all'esecuzione dei test attengono alle operazioni di verifica di conformità della fornitura, i cui oneri sono posti a cura e spese del fornitore ai sensi del paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico. Il relativo costo si intende pertanto ricompreso nel prezzo offerto dall'operatore. Quanto al trattore da utilizzare per i test, si tratta dei mezzi con caratteristiche oggetto del Lotto 1 della medesima procedura.

QUESITO N. 9: Allegato 1A — Capitolato Tecnico, par. 2.2 (Lotto 2). Qualora i rimorchi del Lotto 2 siano destinati ai trattori del Lotto 1, si chiede se le tempistiche di fornitura, collaudo e liquidazione del Lotto 2 siano vincolate alla fornitura del Lotto 1 e come si proceda in caso di mancata aggiudicazione del Lotto 1.

Risposta n. 9: Si chiarisce che i rimorchi del Lotto 2 sono destinati a essere impiegati con i trattori del Lotto 1 e devono pertanto risultare tecnicamente compatibili con mezzi aventi le caratteristiche indicate per il Lotto 1. Resta fermo, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del disciplinare, che i lotti sono autonomi e distintamente aggiudicabili: ciascun operatore può concorrere e risultare aggiudicatario anche di un solo lotto, senza che l'aggiudicazione di un lotto sia subordinata all'esito di un altro.